SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

estratto normativo e commento a cura di Mario Esposito
Tecnico della Prevenzione c/o A.S.L. LECCE
Tecnico Competente Acustica Ambientale

Due diverse norme hanno modificato da poco tempo gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico. La prima norma riguarda le attività produttive (D.P.R. 227/2011) l'altra gli edifici adibiti a civile abitazione nei Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici (L. 106/2011).
In particolare il 18/02/2012 è entrato in vigore il D.P.R. 227/2011 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale, che prevede l'esclusione delle attività a bassa rumorosità, elencate nell'allegato B, dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico.
La predetta documentazione potrà essere resa mediante atto notorio, nel caso in cui le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale e D.P.C.M. 14/11/1997, ed ove non si utilizzino impianti di diffusione sonora.
Resta l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, nel caso in cui i limiti siano superati.

D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 .

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'*articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(omissis) …….

Art. 4 *Semplificazione della documentazione di impatto acustico*

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'*articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*, le attività a bassa rumorosità elencate nell'*Allegato B*, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'*articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'*articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel **comma 1** le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'*articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'*articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997*, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'*articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*, predisposta da un tecnico competente in acustica.

Allegato B

Categorie di attività di cui all'*articolo 4*, comma 1, D.P.R. 227/2011

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica - software.
20. Attività di informatica - house.
21. Attività di informatica - internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.

Abitazioni Civili : l' Autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la relazione acustica, nei Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, della L. 447/95.

L'art. 5 della Legge 12.7.2011, n. 106 (disposizioni urgenti per l'economia), limitatamente agli edifici adibiti a civile abitazione, prevede una semplificazione per la documentazione da presentare ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, che consiste nell'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato in sostituzione della relazione acustica.
E' bene precisare che tale procedura è applicabile nei Comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, della L. 447/95.
Si riporta di seguito l'**estratto normativo:**

Legge 12 luglio 2011, n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Art. 5 ***Costruzioni private***

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

a) introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";

d) la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;

e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";

f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;

h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;

h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.

(omissis) ……

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla **legge 26 ottobre 1995, n. 447**, all' **articolo 8**, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla **lettera b) del comma 1 dell'articolo 6,** per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».

estratto dell' ***Art. 6, comma 1, lett. b), L. 447/95 :***

6. Competenze dei comuni.

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*);

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera *a*);

*estratto dell'****Art. 4, comma 1, lett. a), L. 447/95 :***

4. *Competenze delle regioni.*

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero

mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

*estratto dell'**Art.8, della L. 447/95 :***

8. *Disposizioni in materia di impatto acustico.*

***1**. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349 , ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.*

***2**. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:*

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

***3**. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:*

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

***3-bis**. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.*

***4**. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.*

***5.** La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 .*

Conclusioni

La semplificazione introdotta dall'art. 8, comma 3-bis, della L. 447/95, (per come integrata dalla L. 106/2011), riguarda la **Relazione di previsione di impatto acustico**, che **viene sostituita da Autocertificazione** da parte di Tecnico Abilitato (quindi da Tecnico Competente in Acustica Ambientale) sotto forma di autocertificazione. Il suddetto tecnico nel dichiarare " di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni" (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Autocertificazione), deve attestare "il *rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento*".